



Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden
Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient dal Grischun
Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni

Emanazione di una legge sulla formazione professionale superiore (LFPS; CSC 426.000)

Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

Coira, 17 dicembre 2024

Indice

L'essenziale in breve.....	3
I. Situazione di partenza	4
1. Retrosceca e condizioni quadro.....	4
2. La formazione professionale nel sistema formativo svizzero	5
3. Legislazione e attività a livello federale	7
4. L'importanza della formazione professionale superiore per il Cantone dei Grigioni	7
5. La gestione e il finanziamento delle scuole specializzate superiori	9
5.1 Esame federale di professione ed esame professionale superiore.....	10
5.2 Scuole specializzate superiori.....	11
6. Trasferimento di sapere e tecnologie (TST).....	11
7. Interventi politici in relazione alla formazione professionale.....	12
7.1 Incarico Brunold del 21 aprile 2022 concernente le condizioni quadro per un cluster di green tec nei Grigioni	12
7.2 Incarico Heini del 15 giugno 2023 concernente il rafforzamento della formazione professionale nei Grigioni	13
7.3 Incarico Müller del 23 aprile 2024 concernente il sostegno a seconde formazioni e perfezionamenti ..	13
II. Obiettivi ed esigenze posti alla nuova legge	14
1. Nuova LFPS.....	14
2. Orientamento politico	15
3. Questioni organizzative e relative all'ente responsabile	15
4. Forme di finanziamento della formazione professionale superiore	15
4.1 Finanziamento con riconoscimento dal punto di vista del diritto a contributi	15
4.2 Calcolo del contributo forfetario.....	16
4.3 Le forfetarie supplementari e i finanziamenti destinati al soggetto	18
4.4 Contributi per investimenti edilizi.....	19
4.5 Finanziamento senza riconoscimento dal punto di vista del diritto a contributi	20
III. Osservazioni relative alle singole disposizioni.....	20
IV. Modifiche di altri atti normativi.....	26
V. Conseguenze finanziarie e per il personale	29
1. Conseguenze finanziarie	29
2. Conseguenze in termini di personale	31
VI. Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	31
VII. Buona legislazione	31
VIII. Piano delle scadenze.....	31

L'essenziale in breve

Con la presente nuova legge sulla formazione professionale superiore (LFPS; CSC 426.000) si intende promuovere maggiormente la formazione professionale superiore e adeguarla alle condizioni quadro odierne.

L'ambiente della formazione professionale superiore è attualmente soggetto a grandi cambiamenti. A livello federale, con diversi interventi politici si cerca di ottenere ottimizzazioni su base partenariale per un migliore posizionamento e un migliore riconoscimento degli istituti di formazione professionale superiore e dei relativi diplomi, mentre la concorrenza tra i diversi offerenti prosegue. La formazione professionale superiore suscita grande interesse politico anche a livello cantonale. A seguito della carenza di specialisti in diversi settori professionali si fanno sentire richieste di potenziare la formazione professionale superiore.

Con la revisione parziale della legge sulle scuole universitarie e sulla ricerca (LSUR; CSC 427.200), il Governo grigionese ha manifestato la sua intenzione di sviluppare e sostenere in modo mirato il settore della formazione professionale superiore, importante per il Cantone dei Grigioni. Per raggiungere tale obiettivo occorre sfruttare appieno il margine di manovra materiale e giuridico esistente. Segnatamente in considerazione della particolare situazione territoriale, economica e demografica del Cantone dei Grigioni, si intende disciplinare in leggi indipendenti i due settori del grado terziario «formazione professionale superiore» e «scuole universitarie» e dare in tal modo espressione alla grande importanza economica e sociale della formazione professionale superiore per il nostro Cantone.

Con la LFPS si perseguono i seguenti obiettivi:

- a) Gli istituti di formazione professionale superiore nei Grigioni e i loro diplomi devono risultare più visibili e il loro posizionamento deve essere rafforzato, affinché possano continuare a svilupparsi nel migliore dei modi.
- b) La nuova LFPS deve riallacciarsi alla LSUR ed esprimere in tal modo l'importanza del sistema formativo duale, con un focus marcatamente orientato alla pratica rispettivamente con un focus scientifico. I due settori terziari «formazione professionale superiore» e «scuole universitarie» dovranno essere maggiormente collegati tra loro per quanto riguarda temi, metodi e infrastrutture.
- c) Per promuovere il trasferimento di sapere e tecnologie (TST) si intende intensificare gli scambi tra tutti i gradi della formazione (istituti di ricerca universitari, scuole universitarie professionali, scuole specializzate superiori e grado secondario II) e l'economia.
- d) Al fine di sgravare finanziariamente gli istituti di formazione professionale superiore, i quali si trovano in situazioni differenti per quanto riguarda offerta e dimensioni, è prevista la soppressione del contributo dell'ente responsabile pari al 2,5 per cento.

- e) Affinché le condizioni quadro per gli istituti di formazione professionale superiore possano soddisfare le esigenze accresciute, occorre rendere possibile anche un finanziamento forfetario oltre al finanziamento del disavanzo oggi vigente.
- f) La formazione professionale superiore e la formazione professionale di base vanno dissociate con leggi indipendenti. Al contempo, nella legge sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (LFPFC; CSC 430.000) si intende procedere ad adeguamenti terminologici e redazionali nonché a modifiche materiali puntuali.

La trattazione del progetto legislativo in Gran Consiglio è prevista per la sessione di aprile 2026. L'entrata in vigore della LFPS è prevista per il 1° gennaio 2027.

I. Situazione di partenza

1. Retrosцена e condizioni quadro

Il settore della formazione professionale superiore è caratterizzato da grandi cambiamenti. A seguito dell'attuale dibattito relativo alla carenza di specialisti in numerosi settori professionali, nei Grigioni così come a livello nazionale la rilevanza di persone che hanno concluso un perfezionamento professionale (con diploma di scuola specializzata superiore [SSS] oppure con un esame federale di professione [EP] o un esame professionale superiore [EPS]) è sempre maggiore. Grazie alla loro formazione orientata al mercato del lavoro sono specialisti e dirigenti richiesti, in particolare presso le PMI. Diversi interventi politici a livello nazionale e cantonale richiedono perciò un migliore posizionamento e un generale rafforzamento della formazione professionale superiore.

I continui mutamenti nel mondo del lavoro, accelerati dalla digitalizzazione, richiedono adeguamenti dinamici dei profili professionali nonché delle formazioni e dei perfezionamenti professionali corrispondenti nella formazione professionale superiore.

Con l'introduzione del finanziamento destinato al soggetto per coloro che frequentano corsi preparatori agli esami federali (EP ed EPS), la Confederazione ha allineato i contributi federali del grado terziario, allo scopo di rafforzare la formazione professionale superiore, rimborsando in parte le spese di formazione ai partecipanti. Inoltre, con il lancio del progetto «Posizionamento SSS» la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) si è posta l'obiettivo di migliorare il posizionamento delle scuole specializzate superiori a livello nazionale e internazionale e di rafforzare ulteriormente il loro orientamento al mercato del lavoro con misure mirate.

La concentrazione geografica degli istituti con offerte di formazione professionale superiore negli agglomerati nazionali unita alle differenti dimensioni degli istituti nei Grigioni rappresenta una sfida di politica regionale. In considerazione del possibile calo del numero di studenti all'interno del Cantone a seguito dello sviluppo demografico e in considerazione delle menzionate sfide a livello nazionale, è indispensabile promuovere maggiormente la formazione e il perfezionamento professionali all'interno del Cantone affinché le scuole specializzate superiori possano posizionarsi meglio a livello regionale e nazionale e rafforzare in tal modo la crescita economica nel Cantone dei Grigioni. Perciò, anche a livello cantonale occorre adeguare alle esigenze odierne le condizioni quadro legislative relative alla formazione professionale superiore.

Il finanziamento attuale delle scuole specializzate superiori senza ente responsabile cantonale è stato analizzato su incarico del Governo (decreto del 15 settembre 2015) e riassunto in un rapporto del 2020 a destinazione dello stesso. Oltre a un'analisi della situazione con esposizione dei vantaggi e degli svantaggi dell'attuale tipo di finanziamento sono stati illustrati anche modelli di finanziamento futuri. Tra l'altro viene ad esempio proposto di offrire, oltre all'attuale finanziamento del disavanzo, un finanziamento forfetario quale tipo di finanziamento supplementare. A questo proposito va ricordato che il finanziamento globale entra in considerazione solo per istituti con ente responsabile cantonale.


La nuova LFPS permette di dare maggiore visibilità alla formazione professionale superiore e di promuoverne il futuro sviluppo. Inoltre, con la possibilità di finanziamento forfetario si intende permettere un sostegno maggiormente individuale delle scuole specializzate superiori con strutture diverse esistenti nel Cantone. Al contempo deve essere mantenuta la possibilità per gli istituti di formazione professionale superiore di completare e ampliare l'offerta odierna. In questo modo è possibile rafforzare e ampliare la formazione professionale superiore nel Cantone dei Grigioni.

2. La formazione professionale nel sistema formativo svizzero

Il sistema formativo formale svizzero si articola su quattro livelli. Esso è suddiviso tra grado elementare e grado secondario I. Dopo la scuola dell'obbligo segue il grado secondario II con le scuole di maturità a tempo pieno (cosiddette «scuole di cultura generale»), la formazione professionale di base e le formazioni transitorie quale possibile grado intermedio tra la scuola obbligatoria e la formazione professionale di base.

A partire dal grado secondario II inizia il sistema formativo duale con orientamento professionale o scientifico. Questo dualismo prosegue nel grado terziario con i due settori formazione professionale superiore e scuole universitarie. Fanno parte della formazione professionale

superiore i diplomi della scuola specializzata superiore (SSS) e degli esami federali di professione nonché degli esami professionali federali superiori (EP ed EPS).



Fonte: SEFRI 2019, Sistema formativo svizzero

Con la formazione professionale superiore, la Svizzera dispone di uno strumento di perfezionamento professionale di grado terziario unico nel suo genere.

I cicli di formazione SSS preparano ad assumere un'impegnativa responsabilità specialistica o dirigenziale. Promuovono la capacità di pensare in modo autonomo, metodico e interdisciplinare e possono essere frequentati a tempo pieno o, di solito, anche parallelamente alla professione (a tempo parziale). I cicli di formazione SSS vengono proposti presso istituti di formazione privati e pubblici e, in caso di conclusione positiva del ciclo di formazione, ai diplomati viene consegnato un diploma riconosciuto a livello federale con l'aggiunta «SSS». Il particolare valore delle scuole specializzate superiori risiede nel loro legame con la pratica professionale.

Gli esami federali (EP ed EPS) sono destinati ai professionisti che desiderano approfondire in modo mirato le proprie conoscenze professionali e aspirano a ricoprire una funzione dirigenziale o ad assumere la direzione di un'impresa. Gli esami vengono organizzati dalle associazioni professionali. Di regola la preparazione all'esame avviene nel quadro di un corso di preparazione parallelo alla professione.

3. Legislazione e attività a livello federale

Per la gestione di scuole specializzate superiori nonché di istituti che propongono offerte di formazione professionale superiore vale in linea di principio la libertà di commercio e di industria. La Confederazione interviene in via sussidiaria e in questo settore, come d'uso nel sistema della formazione professionale, definisce soprattutto il contesto generale. La promozione delle scuole specializzate superiori spetta in primo luogo ai Cantoni.

Diversamente dalle scuole universitarie, gli istituti di formazione professionale superiore non sono accreditati. I cicli di formazione SSS devono tuttavia essere autorizzati dalla Confederazione. I diplomi EP ed EPS vengono riconosciuti a livello federale. Ne consegue che questi diplomi non devono necessariamente essere proposti da una scuola specializzata superiore. Per tale ragione, in Svizzera gli istituti con offerte di formazione professionale superiore si presentano in forme diverse. Essi si differenziano per ente responsabile, forma giuridica e organizzazione nonché per offerte e finanziamento.

A seguito delle discussioni degli ultimi anni, attualmente la Confederazione si sta occupando del posizionamento delle SSS, tra l'altro con riguardo al diritto alla denominazione, ai titoli complementari nonché alla collaborazione tra gli attori della formazione professionale superiore e le scuole universitarie. Queste misure richiedono adeguamenti della legge federale sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10) e dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101). Al momento attuale non è possibile dire in che misura eventuali modifiche di diritto federale influiranno sulla LFPS qui in discussione.

4. L'importanza della formazione professionale superiore per il Cantone dei Grigioni

I Cantoni come pure le organizzazioni del mondo del lavoro svolgono un ruolo importante nelle sfide attuali alle quali è confrontata la formazione professionale superiore. Per il Cantone dei Grigioni è di grande rilevanza quali offerte di formazione siano effettivamente presenti nelle regioni e come gli offerenti si accordino con le richieste locali, nonché con le aziende industriali, artigianali, di servizi e di approvvigionamento interessate. La formazione professionale superiore rafforza la spina dorsale dell'economia basata sulle PMI e l'economia basata sulle PMI costituisce prevalentemente la spina dorsale dell'insediamento nel Cantone.

Per la politica del mercato del lavoro è molto importante quali offerte di formazione delle scuole specializzate superiori siano accessibili a potenziali studenti cantonali. Sulla base

delle cifre 2016–2022, dalle analisi dell'Ufficio federale di statistica¹ risulta in modo chiaro che la formazione professionale continua viene frequentata principalmente nel proprio Cantone, se l'offerta desiderata è disponibile. Offrendo agli studenti la possibilità di seguire la formazione professionale continua nelle immediate vicinanze del posto di lavoro, aumenta la probabilità che decidano di seguire una tale formazione. Le conoscenze acquisite possono poi confluire nelle imprese locali e contrastare in tal modo l'emigrazione di lavoratori qualificati con know-how specifico (brain-drain) verso gli agglomerati urbani.

Nei Grigioni gli enti responsabili delle scuole specializzate superiori sono organizzati secondo il diritto privato o pubblico. Il Centro di formazione in campo sanitario e sociale (CFSS) è l'unica scuola specializzata superiore dei Grigioni con ente responsabile cantonale. Sulla base dell'art. 26 LFPFC, il Governo ha riconosciuto dal punto di vista del diritto a contributi quali scuole specializzate superiori senza ente responsabile cantonale la ibW Höhere Fachschule Südostschweiz, la EHL SETH Hotelfachschule Passugg, la Höhere Fachschule für Sozialpädagogik Zizers e l'Academia Engiadina AG.

Il Plantahof, il quale è integrato nell'Amministrazione cantonale, propone diverse offerte di formazione professionale superiore nel settore agricolo. Oltre ai corsi per il conseguimento di un diploma EP o EPS federale viene proposto il ciclo di formazione SSS in tecnica agraria in collaborazione con Arenenberg (TG) e con il centro di formazione agraria Rheinhof di Salez (SG).

Su incarico della fondazione Scuola forestale intercantonale di Maienfeld (SFIM), la ibW Höhere Fachschule Südostschweiz propone offerte di formazione nel settore dell'economia forestale presso il Centro di formazione forestale di Maienfeld.

Nel periodo di prestazioni 2021–2024 il CFSS viene sostenuto con un contributo globale annuo pari a circa 14 milioni di franchi quale scuola specializzata superiore con ente responsabile cantonale.

Per le scuole specializzate superiori senza ente responsabile cantonale vengono messi a disposizione annualmente circa dieci milioni di franchi complessivi (cfr. crediti individuali conto economico nel conto dell'UFMS 4221.363117 contributi a scuole specializzate superiori nel Cantone). La tabella seguente indica la distribuzione proporzionale per singola scuola specializzata superiore senza ente responsabile cantonale.

¹ Comunicato stampa dell'Ufficio federale di statistica UST del 22 aprile 2024: «Quattro persone diplomate su dieci hanno frequentato una scuola specializzata superiore fuori dal Cantone di residenza. Mobilità territoriale dei diplomati di una scuola specializzata superiore 2017–2021.»

Scuole specializzate superiori senza ente responsabile cantonale	Ripartizione dei circa 10 milioni di franchi annui complessivi [in per cento]
ibW Höhere Fachschule Südostschweiz	56
EHL SSTH Hotelfachschule Passugg	19
Academia Engiadina AG	17
Höhere Fachschule für Sozialpädagogik Zizers	8
Totale	100

Queste quattro scuole specializzate superiori senza ente responsabile cantonale sono molto diverse per quanto riguarda l'ampiezza della loro offerta di formazione e le loro dimensioni. La distribuzione proporzionale dei circa 1000 studenti che frequentano cicli di formazione SSS nonché corsi per EP ed EPS federali di tutte le scuole specializzate superiori senza ente responsabile cantonale è illustrata nella tabella seguente.

Scuole specializzate superiori senza ente responsabile cantonale	Distribuzione dei circa 1000 studenti tra i cicli di formazione SSS nonché tra i corsi per EP ed EPS federali [in per cento]
ibW Höhere Fachschule Südostschweiz	72
EHL SSTH Hotelfachschule Passugg	13
Academia Engiadina AG	6
Höhere Fachschule für Sozialpädagogik Zizers	9
Totale	100

5. La gestione e il finanziamento delle scuole specializzate superiori

Oggi le regolamentazioni concernenti i diplomi di formazione professionale superiore (SSS, EP ed EPS) si trovano nella LFPFC nonché nell'ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPPFC; CSC 430.100), nell'ordinanza sul sovvenzionamento di edifici per la formazione professionale, per offerte di formazione continua e per scuole universitarie (ordinanza sulle costruzioni; CSC 430.150), nell'ordinanza sul finanziamento del disavanzo delle istituzioni della formazione professionale e delle offerte di forma-

zione continua (ordinanza sul disavanzo; CSC 430.300) e nell'ordinanza sui sussidi a fornitori di prestazioni senza finanziamento del disavanzo nella formazione professionale e nelle offerte di formazione continua (ordinanza sui sussidi; CSC 430.350).

Il CFSS viene gestito dal Cantone analogamente a quanto avviene per le scuole universitarie cantonali con un mandato di prestazioni e un contributo globale di norma quadriennali. Il contributo globale viene deciso annualmente dal Gran Consiglio nel quadro del processo di allestimento del preventivo.

Le scuole specializzate superiori senza ente responsabile cantonale vengono gestite e sostenute con un contratto quadro di norma quadriennale e con un finanziamento del disavanzo. Il budget complessivo per il finanziamento delle scuole specializzate superiori viene deciso di volta in volta dal Gran Consiglio. Dopo la decisione del Gran Consiglio, il Dipartimento comunica alle singole scuole specializzate superiori che dispongono di un contratto annuale il contributo cantonale a loro disposizione.

I mandati di prestazioni e i contratti quadro vengono allestiti parallelamente all'avvio di un nuovo programma di Governo. Il programma di Governo è inteso per un periodo di pianificazione di quattro anni, analogamente alla durata di un mandato di prestazioni e di un contratto quadro, e descrive gli obiettivi e le attività principali del Governo in questo periodo.

5.1 Esame federale di professione ed esame professionale superiore

Dal 2018 i partecipanti a corsi che preparano a un esame federale (EP ed EPS) ricevono direttamente un sostegno finanziario dalla Confederazione (finanziamento destinato al soggetto ai sensi dell'art. 56a LFPr) se dopo aver frequentato il corso sostengono l'esame federale. In questo modo è stata adottata una regolamentazione del finanziamento uniforme per tutta la Svizzera. Concretamente, ai partecipanti viene rimborsato al massimo il 50 per cento delle tasse per i corsi computabili; il contributo massimo per l'EP ammonta a 9500 franchi e quello per l'EPS a 10 500 franchi. Ciò vale indipendentemente dal successo all'esame. In cambio, la Confederazione versa ai Cantoni meno contributi forfetari.

Con l'introduzione di questo finanziamento destinato al soggetto a partire dal 2018 la Confederazione perseguiva diversi obiettivi come l'alleggerimento finanziario degli studenti, l'allineamento del finanziamento dei corsi preparatori a quello per gli studenti del grado terziario A, la libera scelta degli offerenti di corsi preparatori, una maggiore attrattività degli esami di professione e professionali superiori nonché un impiego armonizzato dei mezzi per corsi preparatori sostenuti dall'ente pubblico.

5.2 Scuole specializzate superiori

Conformemente all'art. 29 LFPr, i Cantoni esercitano la vigilanza sulle scuole specializzate superiori. Nelle linee guida dell'Ufficio federale della formazione professionale (UFFT) del 1° marzo 2010 concernenti la vigilanza e i rimedi giuridici in relazione alle scuole specializzate superiori si stabilisce che gli offerenti che propongono lo stesso ciclo di formazione SSS in diversi Cantoni vengono controllati dal rispettivo Cantone di ubicazione. In analogia a tale principio, l'accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS) stabilisce che la stipula di un accordo di prestazioni tra il Cantone in cui ha sede la scuola e l'operatore della formazione costituisce una delle condizioni per il diritto a contributi (art. 3 cpv. 1 lett. b ASSS). Questo principio vale anche per i cicli di formazione proposti dallo stesso operatore della formazione in una filiale in un altro Cantone. Per l'inserimento di un tale ciclo di formazione SSS nell'ASSS è necessario un accordo di prestazioni con il Cantone di ubicazione della filiale.

Dall'anno di studi 2015/16, l'ASSS costituisce la base per un accesso paritario degli studenti ai cicli di formazione SSS. L'accordo disciplina segnatamente l'ammontare dei contributi che un Cantone deve versare per la frequenza scolastica extracantonale dei propri studenti. È considerato Cantone di domicilio l'ultimo Cantone nel quale le studentesse e gli studenti maggiorenni hanno risieduto almeno due anni senza interruzioni prima dell'inizio della formazione e dove erano finanziariamente indipendenti senza seguire contemporaneamente una formazione (art. 5 ASSS). Da metà 2015 tutti i Cantoni hanno aderito all'ASSS.

I Cantoni firmatari stabiliscono l'ammontare dei contributi semestrali per studente. Questi contributi vengono calcolati ogni due anni dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) sulla base dei rilevamenti dei costi effettuati presso le scuole specializzate superiori. Per lo stesso ciclo di studio vengono applicati contributi identici in tutta la Svizzera.

Nel Cantone dei Grigioni le scuole specializzate superiori senza ente responsabile cantonale vengono sostenute con un finanziamento del disavanzo. Il disavanzo d'esercizio computabile viene calcolato secondo l'art. 35 LFPFC, dopo la chiusura annuale, come segue: «Spese computabili dell'attività scolastica meno i ricavi computabili. I ricavi computabili sono composti da tasse scolastiche, contributi di altri Cantoni (ASSS) nonché dalle altre entrate.» Inoltre, conformemente all'art. 39 LFPFC viene riscosso un contributo dell'ente responsabile pari al 2,5 per cento del disavanzo d'esercizio.

6. Trasferimento di sapere e tecnologie (TST)

A seguito dell'aggravarsi della situazione in relazione alla carenza di specialisti in numerosi ambiti professionali e settori nonché dei cambiamenti climatici e della crescente importanza

delle misure di protezione del clima negli ultimi anni, occorre tenere maggiormente conto del TST tra formazione, ricerca ed economia (cfr. 7 Interventi politici in relazione alla formazione professionale). Le scuole specializzate superiori, grazie alla loro vicinanza alla pratica, rivestono un ruolo importante all'interno del TST. Formano specialisti e dirigenti qualificati molto richiesti, che nel migliore dei casi lavorano per imprese della regione.

La promozione del TST richiede uno scambio regolare e intenso, non soltanto tra le scuole specializzate superiori e l'economia, bensì tra tutti i gradi della formazione (in particolare all'interno del grado terziario tra le scuole universitarie e le scuole specializzate superiori, nonché nel grado secondario II con le scuole professionali e le scuole medie superiori) e l'economia. Affinché la collaborazione tra gli attori menzionati possa essere promossa in modo specifico, il Cantone deve dare alle condizioni quadro una forma tale da garantire nel miglior modo possibile uno scambio di informazioni reciproco e fluido all'interno del triangolo costituito da formazione, ricerca ed economia. In tale contesto si intende promuovere la collaborazione e puntare a una forte focalizzazione sui settori centrali ambiente, tecnica ed economia.

7. Interventi politici in relazione alla formazione professionale

7.1 Incarico Brunold del 21 aprile 2022 concernente le condizioni quadro per un cluster di green tec nei Grigioni

L'incarico Brunold chiede al Governo di promuovere misure per un'economia futura sostenibile e rispettosa delle risorse nel quadro della seconda tappa del piano d'azione Green Deal (PAGD). A questo proposito, una quota adeguata dei mezzi finanziari va impiegata nei settori formazione, ricerca applicata, innovazione e creazione di reti, affinché in particolare le PMI possano beneficiare del corrispondente TST e di consulenze. L'incarico Brunold è associato all'obiettivo di sviluppare nei Grigioni un cluster economico dedicato al tema dell'economia sostenibile e delle tecnologie verdi. Ciò è possibile solo se il Cantone crea le corrispondenti condizioni quadro.

Con riferimento alla presente procedura di consultazione, l'incarico è di interesse in particolare con riguardo alla formazione professionale superiore, che deve essere rafforzata in modo mirato al fine di preparare un numero sufficiente di specialisti per l'attuazione del PAGD.

L'emanazione di una LFPS tiene conto dell'esigenza di rafforzare e promuovere le condizioni quadro della formazione professionale superiore. Disciplinando quale novità queste condizioni quadro in una legge indipendente, questo settore terziario riceverà maggiore attenzione e avrà un maggiore impatto verso l'esterno (vedi capitolo 4). Le misure di promozione rafforzate con un nuovo finanziamento supplementare (finanziamento forfetario) offrono agli istituti

con offerte di formazione professionale superiore maggiore margine di manovra per il loro sviluppo organizzativo e finanziario.

Inoltre, in relazione alla legge concernente la promozione e il finanziamento di misure per la protezione del clima e l'adattamento al clima nei Grigioni (legge sul fondo per il clima, LFCli; art. 9 lett. j) in elaborazione è previsto che per misure nel settore della formazione terziaria e della ricerca nonché per offerte di perfezionamento professionale possano essere concessi sussidi promozionali.

7.2 Incarico Heini del 15 giugno 2023 concernente il rafforzamento della formazione professionale nei Grigioni

L'incarico Heini tratta la situazione attuale in relazione alla carenza di lavoratori nell'economia nonché nel settore pubblico. Viene sottolineato che la piazza economica dei Grigioni è sempre più in competizione nella ricerca di lavoratori ben qualificati e che pertanto il ruolo della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore deve essere rafforzato e promosso al fine di contrastare la carenza di specialisti nel Cantone.

A tale riguardo il Governo viene incaricato di definire e attuare misure per rafforzare in modo duraturo la formazione di base e il perfezionamento professionale in tutti i settori e a tutti i gradi che rientrano nella sfera di competenza del Cantone nonché di sviluppare ulteriormente le corrispondenti basi giuridiche. Inoltre, il finanziamento della formazione professionale deve essere aumentato in modo adeguato a tutti i gradi.

L'importanza e l'interconnessione degli attori al livello terziario sono state evidenziate già nel quadro della revisione parziale della LSUR con la menzione esplicita delle scuole specializzate superiori. Con la presente procedura di consultazione viene inoltre dato avvio alla creazione di una LFPS indipendente prendendo in esame la flessibilizzazione del finanziamento, come preannunciato dal Governo nella risposta.

7.3 Incarico Müller del 23 aprile 2024 concernente il sostegno a seconde formazioni e perfezionamenti

L'incarico Müller si riferisce all'apprendimento lungo l'arco della vita, il quale è spinto dai rapidi mutamenti nel mondo del lavoro e soprattutto rafforzato dalla digitalizzazione. La gestione di questa sfida particolare rafforza il bisogno di sostegno finanziario per poter frequentare formazioni e perfezionamenti. Nell'incarico si invita perciò il Governo a estendere il diritto di percepire borse di studio in misura adeguata agli adulti che seguono una formazione iniziale, una seconda formazione o un perfezionamento.

Nella sua risposta il Governo spiega che anche nella seconda metà della loro vita professionale le persone possono essere sostenute durante la formazione e il perfezionamento ed essere così mantenute nel mercato del lavoro; ciò sarebbe inoltre un aspetto centrale per l'economia in considerazione dell'ampliamento del potenziale in termini di specialisti. Oltre a un'offerta di formazione e perfezionamento buona e facilmente accessibile, le borse di studio rappresentano uno strumento integrativo per sostenere in modo mirato le persone nell'«apprendimento lungo l'arco della vita» e per contribuire a coprire le spese supplementari legate alla formazione. Per sostenere l'apprendimento lungo l'arco della vita sempre più richiesto dal mondo del lavoro del futuro e sulla base del progetto «formazione professionale 2030», mediante la revisione parziale dell'ordinanza sulle borse di studio (OCBor; CSC 450.250) il 30 maggio 2023 il Governo ha già alzato ulteriormente il limite d'età per una determinata cerchia di beneficiari all'interno del margine di manovra concesso dalla legge.

Nella nuova LFPS si tiene conto delle esigenze espresse nell'incarico e viene agevolato l'accesso al perfezionamento professionale superiore per persone con domicilio ASSS nei Grigioni. Grazie alla proposta di ancorare a livello legislativo una forfetaria supplementare si intende offrire alle persone la possibilità di frequentare un ciclo di formazione SSS a condizioni agevolate.

II. Obiettivi ed esigenze posti alla nuova legge

1. Nuova LFPS

Nel quadro della ripartizione dei compiti federale e basandosi sulle attuali esigenze della formazione professionale superiore nel Cantone dei Grigioni, il Cantone dei Grigioni intende creare una legislazione innovativa per la promozione della formazione professionale superiore.

La nuova legge dovrà:

- a) coprire il settore terziario; insieme alla LSUR vigente;
- b) favorire la collaborazione tra i due settori terziari;
- c) creare le condizioni quadro affinché gli istituti di formazione professionale superiore possano definire l'offerta formativa insieme alle associazioni economiche e alle organizzazioni del mondo del lavoro;
- d) dare forma alle condizioni quadro per il finanziamento degli istituti di formazione professionale superiore in modo tale che essi possano svilupparsi individualmente e nel migliore dei modi;

e) creare presupposti favorevoli per l'adeguamento e la crescita, affinché gli istituti di formazione professionale superiore propongano offerte complementari nel Cantone dei Grigioni e affinché la formazione professionale superiore venga in tal modo rafforzata e sviluppata.

2. Orientamento politico

La promozione della formazione professionale superiore rappresenta un elemento centrale della politica economica regionale. In questo contesto, le scuole specializzate superiori oggi esistenti nei Grigioni ed eventuali nuovi istituti con offerte di formazione professionale superiore dovranno ricevere un peso adeguato in relazione al finanziamento.

Da un lato occorre rafforzare l'aspetto strumentale, tramite mandato di prestazioni per quanto riguarda le scuole specializzate superiori cantonali e tramite contratto quadro per quanto riguarda le attuali scuole specializzate superiori senza ente responsabile cantonale (cfr. capitolo 5). D'altro lato il finanziamento cantonale deve essere organizzato in modo efficiente ed efficace per promuovere tutti gli istituti di scuola specializzata superiore.

In primo luogo, la nuova legge intende definire condizioni e requisiti chiari, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dal punto di vista del diritto a contributi, la qualità dell'insegnamento, l'ente responsabile e l'organizzazione, comprese la vigilanza e la partecipazione, a beneficio di terzi che desiderano gestire un istituto di formazione professionale superiore o una scuola specializzata superiore nei Grigioni. Il ruolo di condotta cantonale garantisce in tutti i casi anche l'attuazione delle condizioni poste dalla Confederazione.

3. Questioni organizzative e relative all'ente responsabile

La gestione diretta di portafogli, contenuti didattici e cicli di formazione delle scuole specializzate superiori deve avvenire da parte delle scuole e dei loro enti responsabili. Eccezionalmente anche il Cantone stesso può essere ente responsabile di una scuola specializzata superiore, come è già oggi il caso per il CFSS. Una tale soluzione si impone in presenza di particolari condizioni specifiche in un settore, in caso di fusione con un'altra istituzione statale o per motivi di politica regionale.

4. Forme di finanziamento della formazione professionale superiore

4.1 Finanziamento con riconoscimento dal punto di vista del diritto a contributi

Sulla base del rapporto relativo al finanziamento delle scuole specializzate superiori e dei corsi preparatori agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (EP ed EPS) nel Cantone dei Grigioni («Bericht über die Finanzierung der Höheren Fa-

chschulen und der Vorbereitungskurse zum Erlangen der eidgenössischen Berufs- und eidgenössischen höheren Fachprüfungen (BP und HFP) im Kanton Graubünden») e delle esperienze maturate nella prassi, oltre al finanziamento del disavanzo per scuole specializzate superiori senza ente responsabile cantonale riconosciute dal punto di vista del diritto a contributi occorre introdurre un sistema di finanziamento più semplice e più trasparente. Quest'ultimo è inteso a rendere possibile e favorire la libertà d'azione imprenditoriale degli istituti. Il finanziamento cantonale si orienta in primo luogo alle prestazioni (numero di studenti) dei singoli istituti, deve però anche permettere determinate promozioni speciali motivate da ragioni di politica formativa ed economica.

Viene proposto un finanziamento forfetario orientato alle prestazioni che viene versato per ogni studente con domicilio ASSS nei Grigioni. Questa forfetaria per studente si basa su un valore di riferimento oggettivamente comprensibile e fondato su un'ampia base. Vengono presi quale valore di riferimento i contributi stabiliti nell'accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS)².

Il nuovo finanziamento forfetario proposto si rifà alla forma di finanziamento nel settore delle scuole medie superiori dimostratasi valida. Il parametro è costituito dal numero di studenti con domicilio ASSS nei Grigioni.

Per la promozione di tutte le scuole specializzate superiori nel Cantone si intende adeguare anche il finanziamento del disavanzo. Nel quadro della determinazione dei contributi da parte dell'UFMS è emerso che gli enti responsabili delle scuole specializzate superiori incontrano difficoltà crescenti a coprire il contributo dell'ente responsabile previsto dalla legge e pari al 2,5 per cento del disavanzo d'esercizio. Come nel caso delle scuole professionali di base, è previsto che in futuro il contributo dell'ente responsabile venga meno anche per quanto riguarda le scuole specializzate superiori.

In base a determinati criteri (ad es. settore, dimensioni o ubicazione), per le scuole specializzate superiori senza ente responsabile cantonale esistenti nei Grigioni vi è quindi la possibilità di scegliere il modello di finanziamento adatto «finanziamento del disavanzo» (per maggiore sicurezza di pianificazione) oppure «finanziamento forfetario» (con rischio maggiore, ma anche con maggiore libertà economica).

4.2 Calcolo del contributo forfetario

Gli istituti di formazione professionale superiore riconosciuti dal punto di vista del diritto a contributi ricevono un contributo forfetario per ogni studente con domicilio ASSS nei Grigioni che frequenta un ciclo di formazione SSS o un corso in vista del conseguimento del diploma

² Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS), marzo 2023, capitolo III Contributi, p. 3 segg.

EP o EPS. Tale somma è composta da una forfetaria di base e da una forfetaria per lo sviluppo dell'organizzazione.

La forfetaria di base si conforma al relativo contributo ASSS, che viene ricalcolato ogni due anni dalla CDPE. Il contributo ASSS è un valore comparativo intercantonale che rispecchia in modo rappresentativo i costi medi di un ciclo di formazione SSS. Conformemente alla lista dei contributi ASSS della CDPE, vengono indicati i costi che un altro Cantone paga per semestre all'istituto di formazione professionale superiore per i propri studenti. Tali contributi coprono una percentuale dei costi medi rilevati dalla CDPE. La rispettiva percentuale risulta dall'elenco dei contributi ASSS.

Con il presente progetto di legge il Cantone dei Grigioni intende versare il corrispondente contributo ASSS per studenti con domicilio ASSS nei Grigioni nella misura del 100 per cento. Per i corsi preparatori EP ed EPS viene fissato un contributo di 3000 franchi. Questo contributo corrisponde alla media di tutti i cicli di formazione a tempo parziale SSS attualmente disponibili.

La forfetaria di base non copre tutti i costi risultanti all'istituto. Perciò la forfetaria di base viene aumentata del 20 per cento per pulizia, mobilio e manutenzione dell'edificio nonché per la copertura delle spese amministrative.

Viene inoltre versata una forfetaria per lo sviluppo dell'organizzazione. Quest'ultima garantisce che gli investimenti nella digitalizzazione (ad es. blended learning, software e hardware), lo sviluppo dell'organizzazione e le piccole infrastrutture, le trasformazioni, i rinnovi e le dotazioni siano coperti da questa forfetaria. Siccome a livello nazionale non esistono valori di riferimento al riguardo, il contributo corrispondente si conforma ai valori degli istituti di formazione cantonali e deve ammontare a 4000 franchi all'anno per studente, sia a tempo pieno sia a tempo parziale. Rimane la possibilità di chiedere contributi per investimenti per misure edilizie di portata più ampia come trasformazioni o nuove edificazioni, a partire da un importo di 400 000 franchi.

Per illustrare più in dettaglio il contributo forfetario, per un istituto viene presentato il seguente esempio di calcolo:

L'istituto A conta 55 studenti nel ciclo di formazione SSS economia (a tempo pieno). Di questi, 42 sono studenti con domicilio ASSS nei Grigioni e 13 sono studenti provenienti da fuori Cantone. Inoltre nello stesso periodo si tiene il corso preparatorio all'EP per fiduciari a cui partecipano 14 studenti con domicilio ASSS nei Grigioni e uno studente proveniente da fuori Cantone.

In conformità agli attuali contributi semestrali a favore dei cicli di formazione SSS per gli anni di studio 2023/24 e 2024/25 (elenco ASSS), è determinante il «settore 3: SSS economia, economia aziendale».

Settore 3: SSS economia Contributo 50%	Tempo parziale	Tempo pieno
Economia aziendale	2200 franchi	-

Secondo la successiva tabella, il calcolo è dunque il seguente: i contributi semestrali nel settore dell'economia aziendale ammontano a 2200 franchi. Ciò corrisponde al 50 per cento dei costi rilevati. Siccome il Cantone versa il 100 per cento nel settore SSS, il contributo semestrale per gli studenti SSS viene aumentato a 4400 franchi e quello degli studenti EP viene fissato a 3000 franchi. Sulla base del contributo forfetario proposto, l'istituto A riceve per un anno 768 320 franchi. Ciò corrisponde a una forfetaria per studente SSS pari a 14 420 franchi e per studente EP/EPs pari a 11 620 franchi.

	Contributo ASSS	Totale
Studenti SSS con domicilio ASSS nei GR: 42	2 semestri a 4400 franchi ciascuno	369 600 franchi
Studenti EP con domicilio ASSS nei GR: 14	2 semestri a 3000 franchi ciascuno	84 000 franchi
<i>Subtotale</i>		<i>453 600 franchi</i>
Manutenzione dell'edificio e spese amministrative	20 % del subtotale	90 720 franchi
Forfetaria per lo sviluppo dell'organizzazione (copre investimenti fino a 400 000 franchi)	56 studenti a 4000 franchi ciascuno	224 000 franchi
Totale		768 320 franchi
Corrisponde a una forfetaria per persona: per studenti SSS per studenti EP/EPs		14 420 franchi 11 620 franchi

Nel capitolo V viene presentato come cambierebbero gli importi dei contributi per le attuali SSS nei Grigioni in caso di passaggio al finanziamento forfetario.

4.3 Le forfetarie supplementari e i finanziamenti destinati al soggetto

Le forfetarie supplementari vigenti mirano a promuovere corsi e cicli di formazione non offerti nei Grigioni per ragioni economiche.

Per gli istituti che hanno optato per un finanziamento forfetario sono previste forfetarie supplementari per sostenere lo svolgimento di cicli di formazione SSS e di corsi che contano

meno di dieci partecipanti oppure che sono importanti per l'economia regionale. Nel caso di queste forfetarie supplementari è determinante il numero di studenti con domicilio ASSS nei Grigioni.

A sostegno degli studenti nei Grigioni sono previsti due tipi di finanziamento destinato al soggetto.

Per istituti con finanziamento del disavanzo come pure per istituti con finanziamento forfetario si intende introdurre un finanziamento destinato al soggetto, con l'obiettivo di ridurre le tasse di studio per studenti con domicilio ASSS nei Grigioni. In tale contesto, per ogni studente con domicilio ASSS nei Grigioni verrà versato agli istituti un contributo ancora da definire (tra il 10 e il 20 per cento delle tasse di studio) il quale andrà in seguito interamente computato alle relative tasse di studio.

Inoltre, in casi eccezionali e nell'interesse della parità di trattamento, nel settore del menzionato finanziamento destinato al soggetto deve poter essere concesso un contributo di pari importo a favore di studenti con domicilio civile nei Grigioni, se in un settore non viene proposto nei Grigioni un ciclo di formazione SSS o un corso preparatorio. Le poche persone con domicilio civile nei Grigioni interessate da questo fenomeno possono in tal modo beneficiare a loro volta di una riduzione delle tasse di studio, nonostante debbano frequentare il ciclo di formazione fuori Cantone. Con il passaggio al domicilio civile si mira a fare in modo che anche studenti appena trasferitisi nei Grigioni possano beneficiare delle riduzioni. Il criterio del domicilio ASSS nei Grigioni permette di tenere in considerazione soltanto coloro che si trovano nei Grigioni già da due anni (conformemente all'art. 5 ASSS). I dettagli saranno disciplinati a livello di ordinanza.

4.4 Contributi per investimenti edilizi

La regolamentazione proposta concernente i contributi per investimenti edilizi è sostanzialmente uguale a quella prevista dal vigente art. 45 LFPFC. Nel caso di istituti di formazione professionale superiore con finanziamento del disavanzo possono essere concessi contributi a partire da un investimento minimo di 200 000 franchi.

Anche gli istituti di formazione professionale superiore con finanziamento forfetario possono chiedere contributi per investimenti. Per via della forfetaria per lo sviluppo dell'organizzazione, in questo caso per un contributo corrispondente l'investimento minimo viene tuttavia aumentato a 400 000 franchi.

4.5 Finanziamento senza riconoscimento dal punto di vista del diritto a contributi

In assenza di un riconoscimento dal punto di vista del diritto a contributi, per gli studenti con domicilio ASSS nei Grigioni il Cantone versa a istituti di formazione professionale superiore i contributi ASSS concordati per i singoli cicli di formazione SSS.

Se un istituto di formazione professionale superiore propone diversi cicli di formazione SSS o corsi in diversi settori nel Cantone, esso può chiedere al Governo il riconoscimento dal punto di vista del diritto a contributi.

III. Osservazioni relative alle singole disposizioni

Art. 1 Campo di applicazione e oggetto

Cpv. 1 e cpv. 2

La legge si rivolge agli istituti di formazione professionale superiore. Questi devono essere riconosciuti dal Cantone per poter ricevere contributi cantonali ed eventuali contributi supplementari.

Cpv. 3

L'unica scuola specializzata superiore con ente responsabile cantonale nel Cantone dei Grigioni è attualmente il Centro di formazione in campo sanitario e sociale (CFSS), per il quale fa stato la legge sugli istituti di formazione in ambito sanitario e sociale (LISS; CSC 432.000). Le fattispecie non disciplinate nella LISS sono disciplinate nella presente legge e, se necessario, nella relativa ordinanza di esecuzione.

Art. 2 Scopo

La legge mira a fare in modo che i diversi settori dell'economia grigionese possano disporre di specialisti e di dirigenti. In questo modo il Cantone dà seguito al suo compito di sostenere in via sussidiaria la formazione professionale superiore.

Art. 3 Trasferimento di sapere e tecnologie

Cpv. 1

La formazione professionale superiore è orientata alla pratica e trasmette in primo luogo conoscenze specialistiche dei rispettivi settori professionali. Essa promuove competenze specialistiche e dirigenziali orientate al mercato del lavoro e rafforza il TST.

Cpv. 2

Oltre alla vicinanza alla prassi, sono molto importanti anche la vicinanza e lo scambio con gli istituti del settore universitario e della ricerca nonché del livello secondario II. Questa collaborazione tra il settore universitario e gli istituti di formazione professionale superiore viene

esplicitamente menzionata quale pendant anche nella LSUR (art. 4 cpv. 1 e art. 26 cpv. 1 LSUR).

Art. 4 Scuola specializzata superiore esistente

Quale unica scuola specializzata superiore con ente responsabile cantonale attualmente esistente, in questo articolo deve essere menzionato specificamente il CFSS, per il quale si applica la pertinente LISS.

Art. 5 Creazione e chiusura di scuole specializzate superiori

Conformemente al cpv. 1 la competenza riguardo alla creazione di nuove scuole specializzate superiori con ente responsabile cantonale e alla chiusura di quelle esistenti deve spettare al Gran Consiglio.

Analogamente alle due scuole universitarie con ente responsabile cantonale (Alta scuola pedagogica dei Grigioni [ASP GR] e Scuola universitaria professionale dei Grigioni [SUP GR]), le scuole specializzate superiori con ente responsabile cantonale sono organizzate quali istituti autonomi di diritto pubblico cantonale (cpv. 2).

Art. 6 Riconoscimento dal punto di vista del diritto a contributi

In questo articolo sono descritti in maggiore dettaglio i presupposti che devono essere soddisfatti affinché il Governo riconosca una nuova scuola specializzata superiore o una nuova offerta dal punto di vista del diritto a contributi.

A questo scopo il Governo deve avere la possibilità di finanziare nuove scuole specializzate superiori (art. 5 cpv. 1) o le loro offerte. Perciò, per poter procedere in modo disciplinato è necessario che siano soddisfatte le disposizioni descritte.

Art. 7 Organizzazione

Cpv. 1

Il consiglio scolastico è un organo strategico e dà attuazione a livello strategico a quanto comprende elementi creativi, esecutivi e di controllo. La composizione del consiglio scolastico deve essere scelta in modo tale da coprire le competenze (competenze specialistiche e finanziarie) e le capacità dirigenziali richieste per il necessario orientamento strategico dell'istituto. Va inoltre garantito un collegamento possibilmente diretto con i settori e gli utenti regionali.

Il consiglio scolastico deve garantire l'attuazione del mandato di prestazioni e in tale contesto deve fungere da organo collegiale. Vi rientrano compiti come ad esempio l'approvazione del preventivo (di norma dovrebbe trattarsi di un preventivo annuale), del conto annuale e del rapporto annuale a destinazione del Governo.

La direzione è competente e responsabile per la direzione operativa e pedagogica della scuola specializzata superiore. Nel regolamento di organizzazione che il consiglio scolastico deve emanare occorre disciplinare come sia organizzata in dettaglio la direzione generale.

Art. 8 Strumenti di gestione

Cpv. 1

Secondo il presente progetto di legge, lo strumento di gestione e coordinamento tra il Governo e la scuola specializzata superiore è il mandato di prestazioni, di norma quadriennale. Sulla base di obiettivi e indicatori definiti, esso disciplina l'offerta di formazione concreta, l'allestimento del preventivo nonché la presentazione dei conti e determina la verifica del raggiungimento degli obiettivi secondo gli indicatori stabiliti.

Art. 9 Scuole specializzate superiori esistenti

Cpv. 1

Attualmente nel Cantone dei Grigioni rientrano tra le scuole specializzate superiori senza ente responsabile cantonale con contratto quadro in essere i seguenti istituti:

- Academia Engiadina AG (AEAG)
- EHL Swiss School of Tourism & Hospitality (EHL SSTH Passugg)
- Höhere Fachschule für Sozialpädagogik (HfS Zizers)
- Höhere Fachschule Südostschweiz (ibW)

Questi quattro istituti sono riconosciuti dal Cantone dal punto di vista del diritto a contributi.

Art. 10 Riconoscimento dal punto di vista del diritto a contributi di istituti senza ente responsabile cantonale

Questo articolo descrive le prove che un istituto di formazione professionale superiore deve fornire per essere riconosciuto dal Governo dal punto di vista del diritto a contributi. I criteri da soddisfare servono a garantire la qualità dell'offerta.

Art. 11 Cambio dell'ente responsabile

I criteri per un eventuale passaggio da istituto senza ente responsabile cantonale a istituto con ente responsabile cantonale vengono fissati dal Governo a livello di ordinanza. Vi è quindi la possibilità di assumere la responsabilità di un istituto privato della formazione professionale superiore, nella misura in cui ciò sia di interesse pubblico. Ciò riguarda esclusivamente istituti con offerte esistenti relative a cicli di formazione SSS. Se un istituto di formazione professionale superiore propone unicamente corsi preparatori in vista del superamento di un esame federale EP o EPS, tale istituto non può essere trasferito in un istituto con ente responsabile cantonale.

Art. 12 Strumenti di gestione

Diversamente da quanto vale per gli istituti con ente responsabile cantonale (gestione con mandato di prestazioni conformemente all'art. 8), la gestione di istituti di formazione professionale superiore senza ente responsabile cantonale conformemente al cpv. 1 avviene con un contratto quadro, di norma quadriennale.

Il cpv. 2 descrive i contenuti che il contratto quadro deve disciplinare.

Il cpv. 3 sancisce la competenza del Dipartimento per la stipula di contratti annuali.

Art. 13 Strategia relativa alla formazione professionale superiore

Una strategia cantonale relativa alla formazione professionale superiore viene elaborata chiamando in causa gli attori coinvolti e in stretto coordinamento con i Dipartimenti, allo scopo di garantire la coerenza con altre strategie cantonali. La strategia relativa alla formazione professionale superiore, al pari di quella in materia di scuole universitarie e di ricerca, riproduce gli obiettivi cantonali del settore terziario.

Nel quadro della strategia relativa alla formazione professionale superiore, tenendo conto degli interessi dell'economia regionale viene stabilito quali offerte della formazione professionale superiore debbano essere proposte.

L'articolo 14 non necessita di spiegazioni.

Osservazioni introduttive sul finanziamento

Le scuole specializzate superiori con ente responsabile cantonale vengono gestite con mandato di prestazioni e contributo globale.

Tutti gli istituti senza ente responsabile cantonale oggi esistenti vengono sostenuti dal Cantone tramite finanziamento del disavanzo. A titolo di novità, essi devono poter scegliere se passare a un finanziamento forfetario oppure se mantenere il finanziamento del disavanzo. In caso di eventuale passaggio al finanziamento forfetario non è in linea di principio possibile tornare indietro.

Eventuali nuovi istituti di formazione professionale superiore senza ente responsabile cantonale con sede nel Cantone dei Grigioni che intendono essere riconosciuti dal punto di vista del diritto a contributi saranno sostenuti tramite finanziamento forfetario.

Art. 15 Finanziamento globale

Nella formazione terziaria, gli istituti con ente responsabile cantonale (ASP GR, SUP GR e CFSS) vengono sostenuti tramite finanziamento globale (mandato di prestazioni con contributo globale).

Per via dell'ente responsabile cantonale, in seno al CFSS le possibilità di influenza e le competenze di Governo e Parlamento sono maggiori rispetto a istituti senza ente responsabile cantonale (ad es. designazione di un ufficio di revisione, approvazione o presa d'atto del conto annuale e del rapporto annuale, ecc.). Per questo motivo lo strumento del mandato di prestazioni con contributo globale non viene applicato nel caso di istituti senza ente responsabile cantonale.

Art. 16 Finanziamento forfetario

Il finanziamento forfetario dipende dalle prestazioni. La forfetaria di base si riferisce a contributi ASSS (vedi capitolo 4.1) e viene versata per ogni studente con domicilio ASSS nei Grigioni. La definizione del domicilio ASSS di una persona si conforma ai criteri dell'Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS).

Il calcolo della forfetaria per lo sviluppo dell'organizzazione si basa su valori empirici degli istituti di formazione cantonali. Questa forfetaria viene impiegata anche per piccole infrastrutture (ad es. mobilio, ecc.) e dotazioni. Per quanto riguarda contributi di maggiore entità per investimenti e per dotazioni si rimanda all'art. 23 del progetto di legge.

Art. 17 Forfetarie supplementari in caso di finanziamento forfetario

Le forfetarie supplementari sono pensate esclusivamente per istituti di formazione professionale superiore senza ente responsabile cantonale riconosciuti dal punto di vista del diritto a contributi.

Art. 18 Forfetarie destinate ai soggetti

La forfetaria destinata al soggetto conformemente al cpv. 1 è intesa a fare in modo che studenti con domicilio ASSS nei Grigioni possano beneficiare di una riduzione delle tasse di studio in caso di frequenza di un ciclo di formazione SSS.

Nel cpv. 2 viene introdotto un nuovo strumento a favore degli studenti con domicilio civile nei Grigioni (vedi spiegazioni concernenti il domicilio nel capitolo 4.3) che seguono un ciclo di formazione SSS fuori Cantone. Il Governo tiene un elenco dei cicli di formazione SSS che da almeno tre anni non vengono offerti nei Grigioni da alcun istituto di formazione professionale superiore.

Gli studenti che frequentano i corsi di preparazione all'esame federale di professione e all'esame professionale federale superiore vengono già sostenuti dalla Confederazione con un finanziamento destinato al soggetto.

Art. 19 Finanziamento del disavanzo e

Art. 20 Disavanzo d'esercizio e compensazione del disavanzo

Si rinuncia al contributo dell'ente responsabile conformemente all'art. 39 LFPFC. In conformità a questo articolo, gli enti responsabili privati di scuole specializzate superiori che offrono una formazione professionale continua quale parte essenziale della loro attività devono fornire una prestazione propria pari al 2,5 per cento del disavanzo d'esercizio. Nel quadro della determinazione dei contributi da parte dell'UFMS è emerso che gli istituti delle scuole specializzate superiori incontrano difficoltà crescenti a coprire il contributo dell'ente responsabile richiesto per legge e pari al 2,5 per cento.

Art. 21 Passaggio al finanziamento forfetario

Affinché gli istituti di formazione professionale superiore esistenti possano procedere a un riorientamento individuale, deve essere reso possibile un cambio del sistema di finanziamento. Il finanziamento del disavanzo è sinonimo soprattutto di sicurezza di pianificazione, esso presenta tuttavia un margine di manovra limitato per lo sviluppo dell'organizzazione.

Per evitare falsi incentivi, in linea di principio non è possibile tornare al finanziamento del disavanzo. In casi eccezionali motivati (ad es. in caso di considerevole cambiamento strutturale) un istituto con finanziamento forfetario può chiedere al Governo di essere nuovamente sostenuto nel quadro del finanziamento del disavanzo.

Art. 22 Erogazione di contributi per i cicli di formazione SSS

Se un ciclo di formazione SSS avente diritto a contributi nei Grigioni viene proposto da un istituto di formazione professionale superiore senza riconoscimento dal punto di vista del diritto a contributi, l'istituto riceve i contributi semestrali stabiliti conformemente all'ASSS. Un istituto di formazione professionale superiore extracantonale può ad esempio proporre cicli di formazione SSS nel Cantone dei Grigioni senza che l'istituto sia riconosciuto dal punto di vista del diritto a contributi. Per ogni studente con domicilio ASSS nei Grigioni, all'istituto viene versato il contributo stabilito conformemente all'ASSS.

Art. 23 Contributi per investimenti edilizi

Questo articolo corrisponde in sostanza alla regolamentazione prevista dall'art. 45 LFPFC in vigore. Nel caso di istituti di formazione professionale superiore con finanziamento del disavanzo, l'investimento minimo ammonta come finora a 200 000 franchi.

Anche gli istituti di formazione professionale superiore con finanziamento forfetario possono chiedere contributi per investimenti. Per via della forfetaria per lo sviluppo dell'organizzazione, la quale permette di effettuare piccoli investimenti per attrezzature e dotazioni, in questo caso l'investimento minimo è stato fissato un livello un po' più elevato, cioè a 400 000 franchi.

Art. 24 Pensionati e mense

Il contenuto del cpv. 1 corrisponde all'art. 30 cpv. 1 LFPFC. Secondo il cpv. 2 vengono concessi contributi anche per la costruzione e le attrezzature di mense.

Art. 25 Contributi per la collaborazione e per la promozione del TST

La disposizione intende agevolare l'adempimento dell'incarico del TST, menzionato nel progetto di legge (art. 3), tra la formazione professionale superiore con sede nel Cantone e il settore delle scuole universitarie nonché con l'economia. Il cpv. 1 prevede che possano essere concessi contributi per progetti di cooperazione nel settore formativo. Il cpv. 2 disciplina i contributi a favore di progetti di ricerca e di sviluppo applicati ai quali partecipano l'economia e un'associazione di categoria. I contributi secondo il cpv. 2 possono essere concessi soltanto se almeno un'associazione di categoria cofinanzia il progetto di ricerca e di sviluppo e se il progetto non viene cofinanziato del tutto o in parte con altri contributi cantonali.

Gli art. 26 segg. non necessitano di spiegazioni.

IV. Modifiche di altri atti normativi

La LFPFC in vigore contiene disposizioni concernenti la formazione professionale superiore che devono essere trasferite nella nuova LFPS e che devono perciò essere abrogate nella LFPFC (art. 26, art. 27 e art. 39). Le modifiche dell'altro atto normativo proposte sono in parte di carattere terminologico (ad es. art. 14 cpv. 1 e art. 20 cpv. 1) o redazionale (ad es. art. 6 cpv. 3 e art. 14 titolo marginale). In particolare vengono aggiornati termini e formulazioni obsoleti. Al riguardo non sono necessari ulteriori commenti.

Le disposizioni che subiscono modifiche materiali vengono spiegate in maggiore dettaglio di seguito.

Art. 5 Organi della scuola

Per motivi di chiarezza il cpv. 1 n. 3 deve essere riformulato e completato. L'ufficio di revisione non presenta rapporto all'Ufficio, bensì all'organo competente della scuola. Quest'ultimo deve trasmettere il rapporto all'Ufficio. In passato ciò ha portato a delle incertezze, perché ripetutamente l'organo di calcolo è stato percepito quale ufficio di revisione oppure si è creduto che l'ufficio di revisione presentasse rapporto direttamente all'Ufficio. Con la nuova formulazione «La scuola inoltra il rapporto all'Ufficio unitamente al conto annuale» questo processo viene presentato in modo più comprensibile.

Art. 8 Gestione delle prestazioni tramite mandato di prestazioni

I mezzi finanziari vengono fissati nel contratto annuale e non nel contratto quadro. Il contratto quadro disciplina per contro tra l'altro le direttive per l'allestimento del preventivo nonché per la gestione aziendale e contabile. Ciò considerato, il cpv. 2 va precisato in maniera corrispondente.

Art. 25 Ammissione

Conformemente al vigente cpv. 1, l'Ufficio decide sull'ammissione alla procedura di qualificazione dopo aver conferito con i responsabili dei luoghi di formazione. Tuttavia, in realtà nella maggior parte dei casi l'Ufficio non emana una decisione concernente l'ammissione alla procedura di qualificazione. Gli apprendisti con un contratto di tirocinio (ciclo di formazione disciplinato) vengono ammessi automaticamente. Il cpv. 1 deve essere riformulato nel senso che per quanto riguarda l'ammissione alla procedura di qualificazione si rimanda alle prescrizioni federali concernenti la formazione professionale di base.

Per persone che non hanno un contratto di tirocinio, vale a dire per persone al di fuori di un ciclo di formazione disciplinato (ad es. conformemente all'art. 34 cpv. 2 LFPr in unione con l'art. 32 e l'art. 31 OFPr), deve essere creato un nuovo cpv. 1^{bis}. Quest'ultimo stabilisce che i candidati che si iscrivono a una procedura di qualificazione al di fuori di un ciclo di formazione disciplinato ricevono dall'Ufficio una decisione di ammissione (art. 32 OFPr) o una decisione di attribuzione (convalida delle prestazioni di formazione conformemente all'art. 31 OFPr), se sono soddisfatte le condizioni.

Art. 30 Pensionati e mense

Il pertinente art. 44 dell'ordinanza sulla gestione finanziaria cantonale (OGFC; CSC 710.110) disciplina le competenze in materia di uscite del Governo nonché dei dipartimenti e dei servizi. Occorre rinunciare a una differente regolamentazione delle corrispondenti competenze in materia di uscite, motivo per cui il cpv. 1 deve essere formulato in modo aperto. Lo stesso vale per l'art. 31 cpv. 2, nonché per l'art. 43 cpv. 1 e 2.

Art. 31 Altri provvedimenti

Il «sostegno individuale speciale per apprendisti in formazione di base con attestato» conformemente al cpv. 2 n. 1 rientra tra le attività operative delle scuole professionali di base definite nel quadro dei mandati di prestazioni ed è già disciplinato a livello federale (art. 10 cpv. 4 e 5 OFPr). Il passaggio corrispondente può essere abrogato senza sostituzione.

Art. 39 Contributi di enti responsabili privati

L'art. 39 deve essere abrogato da un lato, come menzionato all'inizio, a seguito della dissociazione delle basi legali e d'altro lato a seguito della riforma della perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni.

Art. 44 Procedura

A seguito della riforma della perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni vengono meno i contributi dei comuni conformemente al cpv. 1, ragione per cui va stralciata la loro menzione.

Art. 48 2. Procedura di qualificazione

I capoversi 1 e 2 possono essere riassunti in un unico capoverso. Poiché i costi per il materiale e per l'affitto dei locali variano molto a seconda della formazione professionale di base e poiché essi non gravano finanziariamente in pari misura le diverse aziende formatrici, nel quadro di una disposizione potestativa ai sensi del nuovo cpv. 2 proposto, al Governo deve essere concessa la possibilità di stabilire un importo massimo dell'ulteriore addebito di tali costi. Questa possibilità deve sussistere anche in caso di procedure di qualificazione di persone che non dispongono di un contratto di tirocinio.

Art. 50 Vie legali

Attualmente le vie legali in relazione a decisioni che riguardano infrazioni alle disposizioni concernenti la procedura di qualificazione sono disciplinate nelle istruzioni relative alle procedure di qualificazione nella formazione professionale di base emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente. A titolo di novità tali oggetti di impugnazione devono essere inseriti nell'elenco di cui all'art. 50 cpv. 2. Inoltre, rifacendosi alla terminologia del diritto federale, nel capoverso menzionato le «decisioni concernenti il mancato superamento degli esami finali» impugnabili devono essere precisate utilizzando i termini «decisioni concernenti il mancato superamento della procedura di qualificazione con esame finale».

Art. 52 Revoca dell'autorizzazione all'insegnamento

Questo articolo deve essere abrogato senza sostituzione. I diplomi di insegnante vengono rilasciati da istituti di formazione e non dal Dipartimento. Di conseguenza il Dipartimento non può né indicare un'eventuale revoca dell'autorizzazione all'insegnamento nel diploma di insegnante, né rilasciare un diploma di insegnante senza annotazione dopo l'annullamento della revoca. Inoltre, nella prassi una scarsa idoneità degli insegnanti porterebbe probabilmente senza eccezione allo scioglimento del rapporto di lavoro, ciò che equivale a una revoca dell'autorizzazione all'insegnamento presso l'istituto di formazione in questione.

V. Conseguenze finanziarie e per il personale

1. Conseguenze finanziarie

I costi conseguenti diretti del nuovo atto normativo che saranno a carico del Cantone dei Grigioni ammonteranno a circa 2,2 milioni di franchi all'anno.

La nuova legge non è pensata per integrare nel settore della formazione professionale superiore specialità attuali o nuovi metodi non sperimentati. Essa può però contribuire a creare sinergie affrontando tempestivamente le esigenze dei settori o tramite una collaborazione più ampia tra gli istituti di formazione professionale superiore, le scuole universitarie e gli istituti di ricerca. Gli istituti di formazione professionale superiore sono partner importanti negli sforzi della politica economica e regionale cantonale e devono essere coinvolti.

Il Governo parte dal presupposto che con la nuova legge saranno create le migliori condizioni quadro possibili per tutti gli offerenti attivi nel Cantone, affinché possa essere ottenuto un finanziamento di base stabile per tutte le forme di ente responsabile. Inoltre è previsto che le scuole universitarie cantonali avviino un numero maggiore di cooperazioni basate sugli interessi con le scuole specializzate superiori attive nel Cantone.

Il Cantone dei Grigioni riconosce l'importante ruolo della formazione professionale superiore e intende rafforzare questo settore essenziale attraverso una legislazione unica in Svizzera.

Affinché le scuole specializzate superiori, con una struttura molto diversa per quanto riguarda dimensioni e gamma di offerte, possano continuare a svilupparsi individualmente nel miglior modo possibile pur tenendo conto delle sfide odierne, viene introdotto un nuovo strumento di finanziamento alternativo, ossia il finanziamento forfetario per istituti di formazione professionale superiore riconosciuti dal punto di vista del diritto a contributi. La determinazione del contributo forfetario si basa sui contributi ASSS stabiliti e mira a impiegare un parametro di riferimento riconosciuto a livello nazionale nel settore dei costi dei cicli di formazione SSS.

Al fine di promuovere le attuali scuole specializzate superiori nel Cantone si intende adeguare anche il finanziamento del disavanzo. In futuro per le scuole specializzate superiori è prevista l'eliminazione del contributo dell'ente responsabile previsto dalla legge pari al 2,5 per cento del disavanzo d'esercizio.

Le spese supplementari elencate di seguito si riferiscono a un periodo di quattro anni a contare dalla prevista entrata in vigore della legge il 1° gennaio 2027. A seguito dell'intenzione manifestata dall'ibW di procedere a un possibile cambio del sistema di finanziamento (dal fi-

nanziamento del disavanzo al finanziamento forfetario a partire dal 1° gennaio 2027), nei calcoli si è tenuto conto di questo effetto finanziario. A partire dal 2030 la spesa supplementare pari complessivamente a circa 2,2 milioni di franchi rimarrà invariata.

	Basi di pianificazione per spese supplementari a destinazione vincolata LFPS	Spesa in fr.				
		2027	2028	2029	2030	Totale
1	Cancellazione del contributo all'ente responsabile 2,5 %	280 000	280 000	280 000	280 000	1 120 000
2	Spese supplementari contributo forfetario (calcolate sulla base del numero di studenti 2023 presso scuole specializzate superiori esistenti)	500 000	500 000	800 000 ¹	800 000 ¹	2 600 000
3	Forfetarie supplementari e destinate ai soggetti²	500 000	800 000	1 000 000	1 000 000	3 300 000
4	Promozione di collaborazione e coordinamento Eventuale maggiore spesa per misure concernenti la promozione di collaborazione e coordinamento tra i singoli istituti con offerte di formazione professionale superiore (art. 28 cpv. 1).	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
	Totale maggiori spese per il periodo 2027–2030	1 380 000	1 680 000	2 180 000	2 180 000	7 420 000

¹ Nell'aumento dal 2028 al 2029 si è tenuto conto del possibile passaggio di un'altra scuola specializzata superiore dal finanziamento del disavanzo al finanziamento forfetario.

² Nei contributi in aumento fino al 2029 si è tenuto conto del fatto che sarà gestito un numero maggiore di classi con pochi studenti e che quando l'introduzione delle nuove forfetarie destinate ai soggetti sarà nota, l'incentivo aumenterà e un maggior numero di persone seguirà un'offerta formativa della formazione professionale superiore.

Gli adeguamenti alla LFPFC non comportano conseguenze finanziarie per il Cantone dei Grigioni.

Per i comuni e le regioni non risultano costi supplementari.

2. Conseguenze in termini di personale

Il fabbisogno di personale nel settore dell'attività amministrativa in relazione alla formazione professionale superiore in seno all'UFMS aumenterà probabilmente di 0,4 impieghi. L'elaborazione delle domande di progetto per il coordinamento del trasferimento di sapere e tecnologie (TST) tra i diversi livelli di formazione all'interno della formazione terziaria e del livello secondario II nonché la promozione di cooperazioni con il coinvolgimento delle organizzazioni del mondo del lavoro provocheranno un onere supplementare quale nuovo settore di attività.

Il progetto non comporta conseguenze finanziarie dirette per i comuni e le regioni.

VI. Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)

In caso di finanziamento forfetario, il presente atto normativo può essere rilevante sotto il profilo finanziario per il Cantone dei Grigioni, tuttavia non contiene regolamentazioni restrittive e non presenta evidenti implicazioni economiche. Si può perciò rinunciare allo svolgimento di un'AIR.

VII. Buona legislazione

Il presente progetto di legge rispetta i principi della «buona legislazione» conformemente alle direttive del Governo (cfr. decreto governativo del 16 novembre 2010, prot. n. 1070/2010).

VIII. Piano delle scadenze

Secondo quanto previsto, il Gran Consiglio discuterà il progetto nella sessione di aprile 2026. È inoltre previsto che il presente atto normativo venga posto in vigore con effetto al 1° gennaio 2027.